



# Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti per evitare l'introduzione della peste suina africana da taluni Stati membri dell'Unione europea

**Modifica del 5 maggio 2017**

---

*L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)  
ordina:*

I

L'allegato dell'ordinanza dell'USAV del 21 ottobre 2014<sup>1</sup> che istituisce provvedimenti per evitare l'introduzione della peste suina africana da taluni Stati membri dell'Unione europea è sostituito dalla versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 6 maggio 2017<sup>2</sup>.

5 maggio 2017

Ufficio federale della sicurezza alimentare  
e di veterinaria:

Hans Wyss

<sup>1</sup> RS **916.443.107**

<sup>2</sup> Pubblicazione urgente del 5 maggio 2017 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

*Allegato*  
(art. 2 cpv. 1 e 2, 3, 4, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1 e 7)

## Stati membri e zone interessate

Gli Stati membri dell'Unione europea e le zone con un rischio elevato d'introduzione della peste suina africana sono stabiliti nella seguente decisione di esecuzione:

| Atto normativo di base UE           | Titolo e data di pubblicazione dell'atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione   |
|-------------------------------------|---|
| Decisione di esecuzione 2014/709/UE | Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione, GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/767, GU L 114 del 3.5.2017, pag. 26. |

### 1 **Rischio riconducibile a un'eventuale prossimità alla popolazione di suini selvatici infetta dalla peste suina africana**

Le zone interessate sono elencate nella parte I dell'allegato della suddetta decisione di esecuzione e concernono i seguenti Stati membri dell'Unione europea:

Estonia  
Lettonia  
Lituania  
Polonia

### 2 **Rischio riconducibile alla presenza del virus della peste suina africana nella popolazione di suini selvatici**

Le zone interessate sono elencate nella parte II dell'allegato della suddetta decisione di esecuzione e concernono i seguenti Stati membri dell'Unione europea:

Estonia  
Lettonia  
Lituania  
Polonia

**3 Rischio riconducibile alle aziende suinicole infette dal virus della peste suina africana e alla popolazione di suini selvatici infetta da tale virus: zone con situazione epidemiologica instabile**

Le zone interessate sono elencate nella parte III dell'allegato della suddetta decisione di esecuzione e concernono i seguenti Stati membri dell'Unione europea:

Estonia

Lettonia

Lituania

Polonia

**4 Rischio riconducibile alle aziende suinicole infette dal virus della peste suina africana e alla popolazione di suini selvatici infetta da tale virus: zone dove la malattia è endemica**

Le zone interessate di questa categoria sono elencate nella parte IV dell'allegato della suddetta decisione di esecuzione e concernono il seguente Stato membro dell'Unione europea:

Italia

